

00-01-00 - Direzione Generale ASE

00-01-02 - Servizio Gestione delle Entrate, Riscossioni, Studi, Consulenze

Oggetto: L.R. 17/2021, art. 12. Sospensione IRAP anno di imposta 2025 per le imprese ricettive. Individuazione operatore economico ammesso alla fruizione Sospensione dell'IRAP anno di imposta 2025 per le imprese ricettive, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 17, 22 novembre 2021 "sospensione degli obblighi fiscali"

LA DIRETTRICE

VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;

VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31;

VISTA la Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n° 3, recante lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 28 ottobre 2016, n° 25, di istituzione dell'Agenzia Sarda delle Entrate (ASE);

VISTO lo Statuto dell'Agenzia Sarda delle Entrate, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 18/17 del 12 aprile 2018, come modificato con Delibera della Giunta Regionale 2/28 del 21 gennaio 2021;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 1, commi 6 e ss. della citata L.R. n. 25/2016, l'ASE ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia finanziaria organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale e che la stessa fa parte del sistema Regione di cui all'art. 1, comma 2-bis, della citata L.R. n. 31/1998; all'ASE si applica il D.Lgs. n. 118/2011, così come recepito dall'art. 2 della Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5 e la normativa contabile prevista per l'Amministrazione regionale e gli enti e agenzie regionali, nonché la normativa regionale in materia di controlli;

VISTI il D.Lgs. 118/2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n° 42";

la determinazione n.116/1809 del 28.07.2023 del Direttore generale dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE) con la quale alla Dott.ssa Angela Maria Dedola sono state attribuite le funzioni dirigenziali del Servizio gestione delle entrate, riscossioni, studi e consulenze ai sensi dell'art.28, comma 4-bis, della LR 31/98;

la determinazione del Direttore Generale n. 33 prot. 668 del 30.01.2025 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione per l'anno 2025 e di bilancio pluriennale per gli anni 2025-2027, resa esecutiva dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 10 /25 del 18 febbraio 2025;

PREMESSO

l'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 17, 22 novembre 2021 "sospensione degli obblighi fiscali", prevede che: 1. Alle imprese della filiera turistica attive alla data del 1° gennaio 2021, aventi domicilio fiscale e sede operativa in Sardegna, che gestiscono strutture ricettive da almeno sette anni è accordata la sospensione dell'obbligo di versamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive per cinque anni a decorrere dall'anno in corso e sino all'anno 2025 compreso. Il versamento dei tributi sospesi è eseguito, al termine del periodo di sospensione, in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRAP dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi;

VISTE

le direttive della Giunta regionale, giusta deliberazione n. 44/16 del 14.12.2023, integrata con la deliberazione n. 4/114 DEL 15.02.2024 avente ad oggetto: "Aggiornamento delle Direttive di attuazione legge regionale 22.11.2021, n. 17, art. 12 "Sospensione di obblighi fiscali", di cui alla deliberazione della Giunta n. 18/25 del 18 maggio 2023;

La determina del Direttore del Servizio gestione delle entrate, riscossioni, studi, consulenze n.176 del 24-4-2025 di approvazione del "Avviso pubblico per Sospensione dell'IRAP anno di imposta 2025 per le imprese ricettive, ai sensi dell' articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 17, 22 novembre 2021 "sospensione degli obblighi fiscali" ;

RILEVATO

che l'agevolazione della sospensione IRAP è utilizzabile, a seguito di un' autorizzazione provvisoria alla fruizione, sin dal primo versamento in acconto per l' anno 2025, come previsto dalle istruzioni ministeriali per l'anno di imposta 2025, in scadenza il prossimo 30 giugno;

che la misura agevolativa si attua in conformità e nei limiti della normativa europea in materia di Aiuti di Stato, in regime di Aiuti "de minimis", ai sensi del vigente Regolamento (UE) 2023/2381 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all' applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L del 15.12.2023;

che, ai sensi dell'articolo 4 lettere a), b) o c) del suddetto Regolamento, affinché gli aiuti concessi sotto forma di prestiti siano considerati aiuti «de minimis» trasparenti si rende necessario che:

- a) il beneficiario non sia né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trovi in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-»,
- b) il prestito sia assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito [...] oppure
- c) l'equivalente sovvenzione lordo sia stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;

RITENUTA

quale opzione valida per la trasparenza dell'aiuto, il rilascio di idonea garanzia per almeno il 50% dell'importo presunto corrispondente al valore dell'imposta differita per la durata di 5 anni, da presentarsi all'ASE nelle modalità e nei termini previsti all' articolo 11 dell'Avviso;

CONSIDERATO

che il provvedimento di autorizzazione alla fruizione è adottato con atto del Direttore del Servizio gestione delle entrate, riscossioni, studi, consulenze, che assume il ruolo di Responsabile del Procedimento;

che l'importo del valore dell' "imposta differita" è conosciuto solo al momento della presentazione della dichiarazione IRAP per l'anno 2025 trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate e il cui dato non è controllabile dall'ASE;

che la fase istruttoria da parte dell'ASE è finalizzata esclusivamente a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità, individuare un elenco di beneficiari e a porre in essere tutte le condizioni di legge, affinché la misura di aiuto possa essere considerata trasparente;

che il provvedimento di autorizzazione alla fruizione della agevolazione è conseguente alla mera verifica preistruttoria del rispetto dei criteri e del possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso, come attestati dal richiedente mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in sede di presentazione della istanza e il cui mancato rispetto o possesso implica la inammissibilità o esclusione;

che l'ASE potrà disporre ulteriori controlli in merito al possesso e mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'intervento, e che la verifica dell'assenza originaria o sopravvenuta dei requisiti comporterà la revoca dell'agevolazione;

che durante la fase istruttoria non è calcolata la misura dell'aiuto, la cui determinazione è a carico dell'istante beneficiario, il quale la esporrà nella Dichiarazione IRAP 2026 per l'anno di imposta 2025, anche con la compilazione della corrispondente sezione "aiuti di stato" entro i termini stabiliti dalle istruzioni ministeriali; che si tratta di un aiuto di stato cosiddetto "automatico" i cui adempimenti di registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato – RNA sono a carico dell'Agenzia delle Entrate, che potrà darvi seguito solo successivamente alla definizione

DATO ATTO

dell'importo dell'aiuto, al momento della presentazione della dichiarazione IRAP 2026 da parte dei soggetti beneficiari;

che il bando è stato registrato sul RNA (id 106717) con riferimento alla misura CAR 29533;

che l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per superamento del massimale de minimis, secondo le regole definite dal nuovo Regolamento de minimis (UE) 2023 /2381 della Commissione, del 13 dicembre 2023, comporterà la revoca dell'autorizzazione con le conseguenze previste dall'art.11 dell'Avviso;

della modalità di presentazione delle istanze con la procedura cosiddetta "a sportello", che segue l'ordine cronologico di ricezione delle domande, in assenza di ogni altra necessaria fase valutativa delle istanze, salvo la verifica dei requisiti di ammissione;

che secondo quanto previsto dall'art. 9 dell'avviso le istanze di partecipazione sono state trasmesse tramite procedura telematica con il Sistema Informativo per la gestione del processo di erogazione e sostegno – SIPES della Regione Sardegna; che alle ore 17:00 del giorno 11.06.2025, termine di presentazione delle domande, è prevenuta una sola istanza, come di seguito specificato: Protocollo Domanda:

SOSP_IRAP_25-2 , Soggetto Richiedente: AZZURRA DI LUCIA DEPLANO & C. S.N. C. -CF 00876820911 - Data/Ora Presentazione: 11 giugno 2025 / 15:42:42;

CONSIDERATO

che secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'avviso la dotazione finanziaria prevista per l'annualità 2025 ammonta a euro 1.000.000,00 (un milione/00) e che l'importo dell'IRAP presunta per la quale l'unica impresa partecipante intende fruire in sospensione, corrispondente all'IRAP calcolata per l'anno di imposta precedente (2024), ammonta complessivamente a € 3.520,00;

ATTESO

che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n.241/1990, non è stata inviata personalmente in quanto con la partecipazione alla

- procedura l'unico operatore economico partecipante è venuto a conoscenza di tutti gli elementi previsti dalle norme in parola, resi disponibili nella piattaforma SIPES;
- VISTO** il verbale istruttorio predisposto dall'ufficio competente, integralmente approvato, e in particolare la regolarità del DURC e della posizione camerale;
- PRESO ATTO** che l'unica domanda per la sospensione IRAP per l'annualità 2025, regolarmente trasmessa attraverso la piattaforma SIPES, è pervenuta entro i termini di presentazione, e che a seguito della istruttoria è stata immediatamente considerata ammissibile,
- che dell'ammissibilità è stata data comunicazione personale al richiedente in data 27.06.2025;
- RITENUTO** pertanto di provvedere in merito procedendo all'autorizzazione provvisoria alla fruizione della sospensione dell'IRAP 2025, dell'unica domanda per la sospensione IRAP per l'annualità 2025;
- DATO ATTO** di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare con riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19 comma 9 del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, non sussistono, con riguardo alla scrivente, situazioni di conflitto di interessi in relazione all'oggetto del presente provvedimento né che tali situazioni siano state dichiarate dagli istruttori e/o da coloro che abbiano preso parte al procedimento;

DETERMINA

- ART.1** di autorizzare provvisoriamente, nelle more della presentazione di idonea garanzia come indicato in premessa, la fruizione del beneficio della sospensione, per l'annualità 2025, dell'obbligo di versamento, sia in acconto sia a saldo, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con correlato obbligo per il destinatario dell'autorizzazione del versamento differito del tributo sospeso, da eseguirsi nel 2031,

entro i termini e le modalità del versamento del saldo IRAP dell'annualità 2030, senza applicazione di sanzioni e interessi, in favore dell'operatore economico: AZZURRA DI LUCIA DEPLANO & C. S.N.C. ., CF 00876820911;

ART.2 di subordinare l'autorizzazione definitiva alla fruizione della misura agevolativa da confermarsi nella dichiarazione IRAP 2026 (annualità 2025), alla positiva conclusione della attività istruttoria da parte dell'ASE, consistente nell'accertamento definitivo del possesso dei requisiti attestati e nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Avviso a carico dell'impresa istante, tra cui in particolare la presentazione della garanzia fideiussoria entro il 30 giugno 2026 nella misura pari al 50% dell'importo corrispondente all'IRAP dovuta per l'anno 2025, nonché alla positiva conclusione delle operazioni di registrazione dell'aiuto sul RNA da parte dell'Agenzia delle entrate.

ART.3 di provvedere alla pubblicazione della presente determina contenente il nominativo del soggetto ammesso alla fruizione della sospensione dell'IRAP per l'anno 2025, sul sito istituzionale dell'Agenzia Sarda Entrate www.agenziasardaentrate.it sezione "bandi e gare" e di trasmettere agli uffici competenti della RAS la presente determina, per la pubblicazione nella sezione deputata sul sito istituzionale della RAS.

ART.4 di provvedere tempestivamente alle pubblicazioni obbligatorie di cui all'art. 26 del D. lgs. 33/2013.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare:

- ricorso gerarchico al Direttore generale dell'Agenzia Sarda delle Entrate, entro 30 giorni dalla trasmissione o comunque dalla conoscenza del presente provvedimento;
- ricorso giurisdizionale amministrativo nel termine di 60 giorni dalla conoscenza dell'atto; per i ricorsi contro il mancato accesso ai documenti amministrativi, il termine per il ricorso al TAR è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto.

La presente determinazione è posta a disposizione degli organi di vertice dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 21, comma 9 della L.R. 31/98, attraverso il sistema documentale.



LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO

Angela Maria Dedola